



A.T.E.R. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di VERONA

Piazza Pozza 1/c,d,e - 37123 VERONA telefono 045-8062411 telefax 045-8062432 E-mail: info@ater.vr.it

www.ater.vr.it, protocolloatervr@legalmail.it.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE “DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK” ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’ATER DI VERONA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ATER Verona - PROT.N. 0000332 DEL 09/01/2024

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Stefano Malesani

Art. 1 – Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito "Capitolato") l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo di n. 2 postazioni per distributori automatici (di seguito "distributori") di alimenti e bevande da installare nella sede dell'ATER di Verona, Piazza Pozza 1/c-e, in luogo idoneo identificato dall'Azienda, già provvisto di collegamento con la rete elettrica e idrica e precisamente:

- 1 distributore di bevande calde;
- 1 distributore di snack, bevande fredde e acqua naturale/gasata e lattine (the, coca, aranciata ecc.)

L'Azienda si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori. Per quanto riguarda eventuali black-out, o qualunque tipologia di malfunzionamenti, di natura accidentale e comunque non prevedibili, l'ATER non sarà ritenuta responsabile in alcun modo, sia per i mancati guadagni dovuti alla temporanea sospensione dell'attività, sia per eventuali danni che ne potessero derivare alle apparecchiature, attrezzature e beni deperibili utilizzati dal concessionario.

Le norme del presente Capitolato regolamentano l'installazione e la gestione delle apparecchiature. Il Rapporto giuridico intercorrente tra l'operatore economico preposto all'installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione e l'ATER di Verona si configura, ai sensi del libro IV parte II del D. Lgs. 36/2023, nel seguito Codice, come un rapporto di natura concessoria.

L'utenza potenziale complessiva della sede dell'ATER, riferita ai dipendenti, corrisponde a circa 55 unità e riferita a terzi, corrisponde agli utenti che l'Azienda riceve per le attività amministrative.

Art. 2 – Durata e importo presunto della concessione

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di effettivo avvio della stessa e potrà essere rinnovato per ulteriori 2 (due) anni ad insindacabile giudizio dell'Azienda.

Il concessionario rimane comunque impegnato, agli stessi patti e condizioni di contratto, su richiesta espressa dell'Azienda, per un ulteriore periodo eventualmente necessario all'espletamento del successivo affidamento e fino alla data d'inizio del servizio da parte del nuovo operatore economico concessionario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

Il valore presunto dell'affidamento per il triennio è pari ad € 30.000,00, stimato in base al fatturato medio annuo generato dalla concessione nel triennio precedente, sulla scorta dei prezzi praticati.

La stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo ATER e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

L'importo complessivo presunto della concessione, ai sensi di quanto disposto all'art. 179 c. 3 del Codice è pari ad € 45.000,00 (comprensivo del rinnovo e della proroga tecnica)

Art. 3 – Caratteristiche dei distributori

Tutti i distributori dovranno:

- essere perfettamente funzionanti;
- avere una data di fabbricazione non anteriore al 01/01/2020;
- essere dotati di idonea omologazione, marchio CE;
- essere ad alta efficienza energetica rientrabile almeno nella classe energetica A;
- essere dotati di chiare indicazioni sul costo del prodotto;
- essere muniti di gettoniera e lettore di banconote ed erogare il resto.
I dipendenti dell'ATER dovranno essere altresì dotati a titolo gratuito di App telefonica.
- riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi e delle norme di settore;
- rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria.

In particolare, riguardo all'ultimo punto, devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:

- impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
- sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
- adeguata protezione dell'apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelievo del prodotto da parte dell'utente).

Nella parte frontale, i distributori devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- denominazione sociale del Concessionario;
- numero o codice identificativo della macchina;
- recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso.

L'Azienda non è in alcun modo depositaria dei distributori di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno della sede dell'Azienda.

La concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti assegnati prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

Al termine della concessione la concessionaria dovrà asportare a propria cura e spese e senza onere alcuno per l'Azienda i distributori e provvedere agli eventuali ripristini dei siti dove erano collocati.

Il concessionario è tenuto, altresì, a fornire all'ATER, prima della stipula del contratto, le schede tecniche relative a tutti i distributori installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.

Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione

Art. 4 – Prodotti di consumo da erogare

Nei distributori dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

Il materiale di imballaggio e di confezionamento deve possibilmente rispettare i parametri di ecosostenibilità con l'utilizzo di materiali biodegradabili e/o riciclabili.

Il servizio di rifornimento ed igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

Dovrà essere data la massima attenzione alle date di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata; non dovranno altresì essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "*consumare preferibilmente entro il...*" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

I distributori automatici dovranno erogare almeno i seguenti prodotti, con le seguenti caratteristiche minime

BEVANDE CALDE: caffè espresso, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, thè, cappuccino, cioccolata.

Le bevande calde devono essere erogate senza zucchero o dolcificanti (la quantità di zucchero deve essere decisa interamente dall'utente)

BEVANDE FREDDI: acqua naturale e frizzante in bottiglie PET da 50 cl, bibite in bottiglie PET da 50 cl, bibite varie in lattina da cc 330, succhi di frutta in brik da cc. 200;

PRODOTTI DA FORNO E SNACKS DOLCI E SALATI IN MONOPEZIONI: snack dolci come ad esempio biscotti/brioche/merende dolci o altri snack dolci tradizionali; snack salati come ad esempio taralli/crakers/prodotti da forno

PRODOTTI FRESCI: tramezzini, yogurt da bere, monoporzioni di frutta o verdura fresca

Nel distributore di prodotti da forno/snacks/freschi devono essere sempre presenti:

- almeno tre prodotti di provenienza locale (filiera di produzione e confezionamento corta, prodotto all'interno della Regione Veneto)
- almeno un prodotto idoneo a utenti affetti da celiachia.

Uno stesso prodotto può essere considerato utile per il soddisfacimento di più delle suddette condizioni.

Dovrà essere garantito l'equilibrio tra i generi richiesti e garantita la diversificazione con un'adeguata turnazione.

Art. 5 – Materiali di consumo

Tutte le bevande devono essere erogate in bicchieri e con palette per mescolare le bevande realizzati, a pena di risoluzione del contratto, in materiale compostabile ai sensi della Direttiva Comunitaria EN13432 (in cartoncino accoppiato in PLA, in polpa di cellulosa, in cartone Mater-Bi o in legno). All'inizio del servizio, il Concessionario è tenuto a fornire all'ATER la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432. Tutti i prodotti alimentari preconfezionati devono essere erogati ponendo la massima attenzione possibile alla tutela dell'ambiente.

Art. 6 – Scelta dei prodotti

L'ATER si riserva la facoltà di decidere:

- la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione;
- specifici prodotti (identificati con marca e modello) da distribuire nel 20% delle spirali presenti nel distributore.

Art. 7 – Trasporti

Il concessionario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:

- Veicoli, almeno euro 6
- Vetture ibride/elettriche

Art. 8 – Oneri per l'avvio e l'esecuzione del servizio

Sono a carico del Concessionario:

- a) l'attivazione del servizio entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
A tal fine il concessionario dovrà dare comunicazione scritta circa la data effettiva di messa in opera delle macchine. Tale data verrà considerata come data di inizio effettivo del servizio;
- b) la fornitura di distributori automatici idonei in tipologia e dimensione a rendere un soddisfacente servizio e a far fronte alle necessità degli utenti di ATER;
- c) l'installazione dei distributori negli spazi indicati dall'ATER. Durante lo svolgimento del contratto, l'ATER si riserva comunque la possibilità di chiedere di spostare i distributori installati in altre zone ritenute idonee.
I lavori conseguenti sono a totale carico del concessionario, materiali inclusi;
- d) tutti gli oneri relativi all'installazione (anche nel caso di modifiche di ubicazione), comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici, ove non esistenti, in prossimità delle macchine distributrici; le suddette attività devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti;
- e) la fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici;
- f) l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
- g) tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
- h) la presentazione di tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e l'acquisizione dalle autorità preposte di tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento del contratto;
- i) tutto quanto necessario per avviare e condurre l'attività oggetto del presente capitolato.

Art. 9 – Manutenzione e rifornimento delle macchine

Il Concessionario deve garantire la realizzazione di un programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori ed a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti. In particolare, il Concessionario deve effettuare:

- interventi di rifornimento con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti;
- interventi di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia interna ed esterna dei distributori, con frequenza tale da garantire adeguati livelli di igiene e la continuità di funzionamento delle macchine.

In caso di guasto il concessionario è tenuto ad intervenire entro 1 giorno lavorativo dalla chiamata.

I suddetti interventi devono essere effettuati in giorni e orari di apertura dell'Azienda.

Art 10. – Polizze assicurative

A copertura dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi in pendenza dell'esecuzione del servizio, il concessionario è tenuto a presentare polizza per responsabilità civile per i danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso ecc...) con massimale non inferiore di €. 4.000.000,00 per sinistro stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

Tale polizza dovrà essere trasmessa all'Azienda prima della stipula del contratto di concessione.

Art 11. - Licenze ed autorizzazioni

Prima dell'avvio del servizio e l'esecuzione di eventuali interventi il Concessionario deve autonomamente acquisire presso le autorità preposte tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente, qualora le stesse non siano state già rilasciate (provvedendo, se del caso, a volturarle a proprio nome).

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sempre disponibile ad ogni eventuale controllo da parte del RUP.

Art 12. - Il Referente Unico del servizio

Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente Unico del servizio e comunicare all'ATER i seguenti relativi dati: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.

Il Referente Unico del servizio:

- costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'ATER;
- è delegato formalmente dal Concessionario a rappresentare il Concessionario stesso e trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere;
- è assegnata la supervisione e il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere;
- deve coordinare e vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;
- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ATER ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

Art 13. - Contestazioni e penali

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi di quanto disposto all'art. 126 D.Lgs 36/2023

Le penali saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza.

Il Concessionario è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse.

Articolo 14 - Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Committente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'operatore economico indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

Art 15. – Fallimento

In caso di fallimento o di altra procedura concorsuale che non determini continuità aziendale del Concessionario, il contratto si intende senz'altro risolto e l'ATER provvederà nei termini di legge.

Art 16. – Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

È vietata la sub-concessione ed è vietato l'utilizzo degli spazi messi a disposizione dall'ATER per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati. Salvo i casi espressamente previsti per legge dal vigente codice dei contratti è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.

Art 17. – Risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, e quindi la presente disposizione costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) cessione o di cessazione dell'attività del Concessionario;
- b) mancata osservanza del divieto di subconcessione;
- c) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- d) frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) casi di intossicazione alimentare;
- f) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'ATER;
- g) uso diverso degli spazi rispetto a quello stabilito dal contratto;
- h) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) mancato pagamento nel pagamento dei canoni di concessione;
- j) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;
- k) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie;
- l) erogazione di bevande con bicchieri e palette diverse da quelle previste dal presente Capitolato;
- m) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Art. 18 - Controversie

Per tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e il concessionario, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 36/2023, si dovrà procedere all'accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Verona. I verbali dell'accordo bonario e quelli attinenti il mancato raggiungimento dell'accordo saranno trasmessi all'Osservatorio.

In materia di controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 212 e seguenti del succitato D.Lgs 36/2023, con esclusione espressa della procedura arbitrale.

Art. 19 - Osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per tutto ciò che non sia in opposizione con le norme vigenti in materia di concessioni.